

# Gli allegati del file Xmlfattura

Conoscere il file xml fattura elettronica può essere utile in questi giorni nei quali stiamo ascoltando le problematiche operative dei clienti che stanno approntando i file xml dai loro gestionali di fatturazione.

In particolare un punto che spesso rende difficile la compilazione del file xml fattura è il riporto dei dettagli degli articoli fattura da vecchi gestionali di fatturazione. Come poter risolvere allora il problema ed emettere tempestivamente, senza sanzioni, dal 01 gennaio 2019 fatture elettroniche necessarie per incassare le cessioni di beni assecondando le difficoltà informatiche temporanee?

Innanzitutto è necessario ricordare che il file xml può contenere al suo interno altri file che, di fatto, vanno a creare un tutt'uno con il file fattura elettronica.

Fatta questa precisazione, ci si pone quindi il dilemma della possibilità o meno di sostituire l'indicazione del dettaglio della natura, qualità e quantità dei beni venduti (ex art 21 c.2 DPR 633/72) allegando il file pdf fattura attualmente generato dal gestionale di fatturazione dell'azienda.

Per poterne valutare la fattibilità occorre riprendere le risoluzioni di prassi emanate in merito alla corretta compilazione delle fatture differite di cui al c.4 dell'art 21 del DPR 633/72; in particolare le Risoluzioni del Ministero delle Finanze n.362583 e n.500642 dell'anno 1977 e n.360878 dell'anno 1978 confermano la possibilità di allegare alla fattura documenti comprovanti la natura, qualità e quantità dei beni (e dei servizi) richiesti dall'art 21 c.2 del dpr 633/72.

La condizione descritta nei documenti di prassi è che i “buoni di consegna” dovevano essere “inscindibilmente” associati al documento fattura. Tale caratteristica è quindi garantita allegando alla xmlfattura differita tutti i pdf dei “documenti di trasporto” indicando nella descrizione dell'unica linea di articolo del file xml (o altro rigo generico del medesimo file) la seguente dicitura “La natura, qualità e quantità dei beni ceduti risultano dagli allegati documenti di trasporto n....., che costituiscono parte integrante della presente fattura”.

Tra l'altro, così facendo, anche questi DDT saranno posti automaticamente in conservazione a norma insieme alla fattura elettronica.

Richiamata la Circolare 18E del 24 giugno 2014 (II parte - risposta n.1) e i predetti documenti di prassi, per analogia potrebbe essere possibile prevedere che anche l'inserimento nel file xml di una fattura immediata il relativo file pdf contenente tutte le indicazioni di dettaglio dei beni/servizi possa garantire da una parte l'inscindibilità richiamata e dall'altra il rispetto dell'art 21 c.2 del DPR 633/72. Nella descrizione dell'unica riga di articolo del file xml (o altro rigo generico del medesimo file) occorrerà riportare una dicitura simile alla seguente: “La natura, qualità e quantità dei beni ceduti risultano dall'allegato dettaglio, che costituisce parte integrante della presente fattura”. Un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate in tal senso potrebbe agevolare l'avvio del processo di emissione di fatture elettroniche nella speranza che poi anche questi soggetti producano compiutamente il file xml fattura in ottica di completa “integrazione” dei dati nei vari gestionali software di tutti i soggetti coinvolti.

Il passaggio alla fatturazione elettronica è un momento importante che deve essere supportato con l'ausilio di quegli esperti di procedure amministrative (i dottori commercialisti) oggi cartacee e fra pochi giorni solo digitali.

*Robert Braga*